



Comune di Lecco

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI LECCO

INDICE

TITOLO I - AVVOCATURA COMUNALE

1. OGGETTO, COSTITUZIONE E STRUTTURA
2. FUNZIONE GIUDIZIALE
3. FUNZIONE DI CONSULENZA GIURIDICA
4. AVVOCATI DEL LIBERO FORO
5. DOVERE DI COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
6. TIROCINIO E PRATICA FORENSE

TITOLO II - DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI

7. COMPENSI PROFESSIONALI E SOGGETTI BENEFICIARI
8. CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
9. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE
10. NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

AVVOCATURA COMUNALE

1. OGGETTO, COSTITUZIONE E STRUTTURA

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni del Servizio Avvocatura del Comune di Lecco (di seguito anche "Servizio"), in conformità alla vigente normativa ed in particolare alla Legge professionale n. 247/2012.
2. L'Avvocatura comunale, quale servizio istituito e costituito, nonché dotato di autonomia ed indipendenza nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione, è collocata nell'organigramma dell'Ente sotto la direzione del Segretario Generale, in posizione che ne garantisce l'autonomia funzionale. Il Servizio è dotato altresì di personale amministrativo/ausiliario di supporto, anche non adibito in via esclusiva, ed è fornito di idonee strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
3. I legali dell'Avvocatura devono essere iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati, con esercizio limitato ed esclusivo alla trattazione degli affari legali del Comune di Lecco, secondo le norme del presente Regolamento.

2. FUNZIONE GIUDIZIALE

1. L'Avvocatura svolge, le funzioni di assistenza, patrocinio, rappresentanza e difesa del Comune di Lecco, in tutte le cause, sia attive che passive, civili, amministrative e tributarie, di cui è parte il Comune, nonché in tutte le vertenze contenziose stragiudiziali e negli arbitrati, e ogniqualvolta la legge richieda il patrocinio di un avvocato. L'Avvocatura può anche svolgere le funzioni di rappresentanza del Comune nel caso di eventuale costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale in un processo penale.
2. Gli avvocati interni esercitano le loro funzioni davanti alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previo specifico atto del Segretario Generale di autorizzazione alla lite o resistenza in giudizio.
3. I legali dell'Avvocatura ricevono mandato dal Sindaco, conformemente alle specifiche indicazioni del D. Lgs. n. 267/2000 attuate dallo Statuto comunale, con procura conferita singolarmente o a più legali, generale o speciale, in forma congiunta o disgiunta, in funzione della migliore cura e tutela dell'interesse pubblico e svolgono, al di fuori dell'ordinamento gerarchico, le funzioni proprie della professione forense, con esclusione

delle funzioni inerenti l'attività amministrativa attiva dell'Ente e fermo restando quanto disciplinato dal successivo art. 3.

4. Nel caso in cui l'Avvocatura comunale sia costituita da più avvocati, la delega alla pluralità dei legali, in forma disgiunta, costituisce il criterio ordinario di attribuzione della rappresentanza in giudizio. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale modalità di conferimento, previa adeguata motivazione al momento dell'affidamento dell'incarico da parte del competente Dirigente, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'assenza per malattia, congedo, alla particolare specializzazione/esperienza dell'incaricato nell'ambito della specifica tipologia di giudizio da affrontare ed alla equa ripartizione degli incarichi.
5. Sono riconosciute agli Avvocati del Servizio Avvocatura le prerogative di autonomia tecnica e indipendenza di giudizio intellettuale proprie degli avvocati pubblici, con particolare riguardo alle scelte processuali a miglior tutela dell'Ente.

3. FUNZIONE DI CONSULENZA GIURIDICA

1. Oltre all'attività giudiziale di cui al precedente art. 2, l'Avvocatura svolge attività di consulenza giuridica, utile a prevenire il contenzioso e a comporre quello in atto, ed esprime pareri, facoltativi e non vincolanti, sulle questioni di diritto complesse, o controverse, che rientrano nelle competenze istituzionali del Comune di Lecco.
2. I quesiti da sottoporre all'Avvocatura devono riguardare esclusivamente questioni giuridiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo interpretazioni di norme, eventuali contrasti giurisprudenziali o dottrinali, esecuzione di sentenze) il cui approfondimento è necessario agli Uffici Comunali per la trattazione delle pratiche di loro competenza.
3. I pareri sono resi dall'Avvocatura in forma scritta, previa richiesta scritta da parte del Segretario Generale o del Dirigente e sono sottratti all'accesso, ai sensi delle vigenti disposizioni e come meglio specificato al successivo comma 6. Al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell'Amministrazione in eventuali successivi contenziosi, specialmente nei casi di questioni giuridiche controverse, i pareri non devono essere richiamati negli atti e provvedimenti che verranno assunti e che potranno riportarne i contenuti in motivazione.
4. In caso di problematiche giuridiche meno complesse, che non necessitano di approfondimenti particolari, la consulenza legale può essere fornita via mail ovvero tramite consultazioni orali, senza le formalità di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso, nei provvedimenti, negli atti, nelle comunicazioni anche informali verso l'esterno, i dipendenti comunali sono tenuti alla riservatezza circa le opinioni ed i pareri espressi dagli avvocati civici, la cui attività di consulenza non deve essere nota all'esterno per evitare di avvantaggiare indebitamente eventuali controparti del Comune in potenziali contenziosi.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono comunque sottratti all'accesso i seguenti documenti:
- a. pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Si applicano in materia le disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016, se e nei limiti in cui sia applicabile.

4. AVVOCATI DEL LIBERO FORO

- 1. La rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune possono essere motivatamente affidate a professionisti esterni, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari del Comune di Lecco, nonché dell'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. ed i. – ove e se applicabile - nei casi di particolare importanza, di rilevante complessità della controversia, di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura o nei casi che necessitano di specifica specializzazione non sussistendo adeguata professionalità interna.
- 2. L'Avvocatura si avvale, ove necessario, di corrispondenti domiciliatari per le prestazioni inerenti le cause fuori sede.

5. DOVERE DI COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

- 1. I singoli Uffici sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei propri compiti, ivi compresa la valutazione di opportunità di costituirsi in giudizio.
- 2. Gli Uffici sono tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura. In caso di mancato e/o tardivo adempimento, la fattispecie può essere oggetto di segnalazione ai competenti organi dell'Ente, così come da disposizioni regolamentari del Comune di Lecco, anche disciplinari, e fermo restando ipotesi di responsabilità ulteriore azionabile presso le deputate sedi esterne.

6. TIROCINIO E PRATICA FORENSE

- 1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura comunale, ai sensi dell'art.41, comma 6, della Legge professionale n. 247/2012, per un periodo massimo di dodici mesi, ad uno o più soggetti non dipendenti dell'Ente e laureati in Giurisprudenza, individuati a seguito di specifico avviso pubblico.

2. L'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con la Pubblica Amministrazione né costituisce titolo preferenziale per una futura assunzione né darà diritto ad alcuna retribuzione. Il Comune di Lecco si farà carico degli oneri di idonea copertura assicurativa per infortuni a favore degli eventuali tirocinanti in coerenza con le vigenti disposizioni.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI

7. COMPENSI PROFESSIONALI E SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il presente titolo disciplina la corresponsione all'Avvocatura comunale dei compensi dovuti per l'esercizio dell'attività professionale, in conformità con i principi della Legge di disciplina dell'ordinamento forense nonché con le norme vigenti del CCNL Enti Locali.
2. Ai dipendenti assegnati all'Avvocatura comunale, Dirigenti o appartenenti alla categoria D, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati nell'interesse del Comune, sono riconosciuti compensi professionali:
 - in caso di sentenza favorevole al Comune costituito in giudizio tramite la propria Avvocatura, per un importo pari alle spese legali liquidate dal Giudice a favore dell'Ente. La corresponsione è subordinata all'effettivo recupero nei confronti della controparte delle medesime spese di lite;
 - nell'ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, anche a seguito di transazione che consegue a sentenza favorevole di primo grado; in tal caso si intende per "sentenza favorevole" il rigetto di pretese della controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione e comunque vittorie parziali in cui gli effetti positivi sono prevalenti su quelli negativi. Sono equiparati ad un esito giudizialmente favorevole della causa, anche i casi di estinzione del giudizio per rinuncia o per inattività delle controparti laddove (secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale) il Giudice adito riconosca comunque al Comune le spese di causa.
3. Ai fini del presente articolo sono equiparati alle sentenze, i lodi e gli accordi tra le parti intercorsi successivamente all'instaurazione del giudizio.
4. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per la attività davanti a tutti gli organi giurisdizionali e per le procedure arbitrarie irrituali.
5. Nell'ipotesi di procura conferita ad un unico legale, l'intero compenso verrà corrisposto ad esso.

6. Nell'ipotesi di procedura conferita a tutti i legali dell'Avvocatura, il compenso professionale verrà corrisposto come indicato nel successivo art. 8.
7. Non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione presso un avvocato esterno e la eventuale procura connessa per le attività processuali meramente funzionali al rito (a titolo esemplificativo e non esaustivo deposito atti, sostituzione in udienza e altro).
8. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti voce retributiva del rapporto professionale prestato e, come tali, utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto, nei limiti e nei modi di cui all'art. 9, co. 1, D.L. n.90/2014 convertito con modifiche nella Legge n.114/2014.
9. I dipendenti che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi loro spettanti fino alla data di cessazione, sempre che il riparto attenga vertenze trattate durante il periodo di servizio dei dipendenti stessi.

8. CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Il riparto dei compensi professionali tra i beneficiari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
le somme costituenti onorari, diritti e spese sono attribuiti e divisi a metà tra l'Avvocato patrocinatore e l'/gli altro/i avvocato/i codifensore/i.
2. Nel caso in cui la dotazione organica dell'Avvocatura comunale comprenda più di un professionista avvocato, la distribuzione delle cause tra gli avvocati dovrà essere effettuata dal competente Segretario generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e secondo i principi di parità di trattamento e specializzazione professionale.
3. Nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo le percentuali di cui al comma 1 del presente articolo detratti i compensi dovuti ad eventuali domiciliatari.
4. Nel caso di compensazione integrale delle spese di lite dichiarata dal Giudice, i compensi professionali sono posti a carico del bilancio del Comune. Per la determinazione dei compensi dovuti si farà riferimento ai principi in materia della Legge professionale e secondo le tariffe in vigore.
5. La nota con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati, redatta solo nell'ipotesi di compensazione delle spese, deve essere presentata al Segretario generale quale Dirigente del Servizio che provvederà all'impegno e alla liquidazione dei compensi, dovrà essere sottoscritta dall'Avvocato patrocinatore in giudizio e dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente Regolamento.
6. Il Segretario generale quale Dirigente del Servizio provvederà altresì, con proprio provvedimento, alla liquidazione delle somme recuperate nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte.

9. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno liquidati con cadenza annuale, su documentata richiesta (da inoltrarsi entro il 30.11 di ciascun anno) degli aventi diritto, facendo capo al capitolo di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa giudiziale dell'Ente.
2. Il Servizio competente provvederà ad assoggettare i compensi alle ritenute di legge, compresi gli oneri riflessi e provvederà al loro pagamento al netto di tali oneri.
3. In merito alla correlazione tra compensi professionali e altre indennità retributive nonché ai limiti di corresponsione degli stessi, si farà riferimento alla vigente normativa in materia nonché alla Contrattazione collettiva, compresa quella in sede decentrata.

10. NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione ed efficacia, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione, con contestuale abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto e/o incompatibili con lo stesso.